

IL MICROCREDITO

Il **microcredito** viene definito come **quel credito di piccolo ammontare finalizzato all'avvio di un'attività imprenditoriale o per far fronte a spese d'emergenza, nei confronti di soggetti vulnerabili dal punto di vista sociale ed economico, che generalmente sono esclusi dal settore finanziario formale.**

In origine, il microcredito è stato utilizzato nei Paesi in via di sviluppo, dove ne hanno potuto usufruire persone emarginate e in condizioni di povertà che, attraverso tale tipo di strumento finanziario, hanno avuto modo di poter avviare piccole attività imprenditoriali o di far fronte a spese che altrimenti non avrebbero potuto sostenere.

Va rammentata l'esperienza di Muhammad Yunus, docente di economia del Bangladesh e fondatore di Grameen Bank letteralmente "Banca del villaggio". Durante la terribile carestia che colpì il Bangladesh nel 1974, si concesse un piccolo prestito (garantito personalmente con i soldi del Prof. Yunus) ad un gruppo di famiglie del villaggio di Jobra e di altri villaggi che circondavano l'Università di Chittagong, facendo sì che le stesse potessero fabbricare piccoli oggetti e venderli. I poveri debitori restituirono le somme prestate sempre e alle scadenze pattuite. La Banca ottenne un successo immenso e, nel 1983, la Grameen Bank è divenuta una banca indipendente. Per il suo impegno a favore dello sviluppo economico e dell'inclusione sociale, Muhammad Yunus, il banchiere dei poveri, ha ricevuto il Nobel per la Pace nel 2006.

In Italia, il microcredito è attualmente disciplinato dagli articoli 111 e 113 del Testo Unico Bancario (TUB, D. Lgs. 385/1993 e successive modificazioni e integrazioni) e dal Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 176/2014.

Per promuovere, monitorare, valutare e sostenere i progetti di microcredito, sia nazionali sia internazionali, è attivo l'Ente nazionale per il Microcredito (ENM).

L'Ente Nazionale per il Microcredito è un ente pubblico non economico che esercita importanti funzioni in materia di microcredito e microfinanza, sia a livello nazionale che internazionale. In particolare, esso si occupa dell'attività di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione Europea e delle attività microfinanziarie realizzate a valere sui fondi comunitari; si occupa dell'attività di monitoraggio e valutazione delle iniziative italiane di microcredito e microfinanza; dell'attività di promozione e sostegno dei programmi di microcredito e microfinanza destinati allo sviluppo economico e sociale dell'Italia, dei Paesi in via di sviluppo e delle economie in transizione.

Il microcredito, in quanto forma di finanziamento, può essere concesso non solo dagli operatori ex art. 111 TUB, ma anche da banche e intermediari finanziari ex art. 106 TUB. Una particolare categoria di operatori del microcredito è costituita, poi, dagli operatori di finanza mutualistica e solidale.

L'iscrizione nell'elenco degli operatori del microcredito (ex art. 111 TUB) è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- Forma giuridica di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa
- Capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni
- Possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa per i partecipanti al capitale
- Possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità ed insussistenza di cause di sospensione dalla carica previsti dalla normativa per gli esponenti aziendali
- Oggetto sociale esclusivo limitato all'attività di microcredito come definita dal D.M. n. 176/2014 e ai servizi accessori e strumentali, tra cui, in particolare, i servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio dei soggetti finanziati
- Presentazione di un programma di attività che indichi le caratteristiche dei prestiti che si intendono erogare sotto il profilo delle condizioni economiche, delle finalità, del target di clientela, le modalità di erogazione e di monitoraggio dei finanziamenti concessi, nonché l'indicazione dei soggetti di cui ci si intende avvalere per i servizi ausiliari di assistenza e consulenza e le modalità di controllo dell'operato degli stessi

Gli operatori di finanza mutualistica e solidale devono essere costituiti in forma di cooperativa a mutualità prevalente e lo statuto deve prevedere che:

- I partecipanti al capitale, dipendenti e collaboratori siano esclusivamente soci
L'assemblea dei soci abbia la competenza esclusiva di deliberare in ordine alle scelte strategiche e gestionali
Siano resi pubblici i nominativi dei partecipanti al capitale, l'ammontare dei finanziamenti concessi e la natura dei beneficiari
- La società non abbia scopo di lucro e non possano essere distribuiti dividendi in misura superiore al tasso di inflazione dell'anno di riferimento
- Per ogni finanziamento sia condotta un'istruttoria socio ambientale alla quale è attribuito lo stesso valore di quella economica ai fini dell'erogazione

In base alla normativa richiamata, si distinguono due tipologie di microcredito, quello imprenditoriale e quello sociale.

Il microcredito imprenditoriale serve a sostenere soggetti, in condizioni di temporanea vulnerabilità economica o sociale, che non sono in grado di fornire le necessarie garanzie per la restituzione del prestito e mira a favorire il diritto all'iniziativa economica delle persone. **Il c.d. "microcredito imprenditoriale", si rivolge a tutti coloro che intendono avviare o potenziare un'attività di microimpresa**

o di lavoro autonomo e/o che hanno difficoltà di accesso al credito bancario.

I soggetti beneficiari sono lavoratori autonomi o microimprese, organizzate in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata, società a responsabilità semplificata o società cooperativa.

Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti: lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità; società di persone, società a responsabilità limitata e semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità.

Il finanziamento ottenuto deve servire:

- All'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative
- Alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori
Al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci
- Al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento

Le caratteristiche del finanziamento di microcredito imprenditoriale sono le seguenti:

- **Mutuo chirografario**
- **Durata massima 120 mesi (10 anni) incluso un eventuale periodo di preammortamento**
- **Importo massimo erogabile € 75.000, che si può estendere fino a € 100.000 per le SRL**
- **Garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI (80% dell'importo finanziato), e per le operazioni di importo superiore a 50.000 euro garanzia al 60% per ogni finanziamento concesso**

In deroga, per le società a responsabilità limitata possono essere concessi finanziamenti fino a 100.000 anche assistiti da garanzie reali.

In aggiunta alla concessione del finanziamento, l'attività di microcredito implica l'erogazione, da parte di operatore specializzati, di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

L'altro tipo di microcredito è quello sociale.

Con il termine **microcredito sociale** si intende fare riferimento ad un insieme di prodotti e servizi utili per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Si offre un aiuto concreto a persone e famiglie che si trovano in situazione di difficoltà economica, attraverso la concessione di un piccolo prestito e si cerca di diffondere la cultura della responsabilizzazione.

Come prevede la legge, l'attività di finanziamento è, in questo caso, finalizzata a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche che si trovino in una particolare condizione di vulnerabilità economica o sociale caratterizzata da:

- a) stato di disoccupazione
- b) sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà
- c) sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare
- d) significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare

I finanziamenti sono destinati all'acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari del soggetto finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche, canoni di locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali, quali i servizi di trasporto e i servizi energetici, spese necessarie per l'accesso all'istruzione scolastica.

Le caratteristiche del microcredito sociale sono:

- **Importo massimo erogabile € 10.000**
- **Durata massima: 5 anni**
- **Nessuna garanzia reale**

Anche in questo caso, in aggiunta alla concessione del finanziamento, l'attività di microcredito implica l'erogazione, da parte di operatori specializzati, di servizi ausiliari di assistenza dei soggetti finanziati nella gestione del bilancio familiare. Tali servizi devono in particolare fornire ai debitori informazioni utili a migliorare la gestione dei flussi delle entrate e delle uscite e realizzarsi durante l'intera durata del piano di rimborso del finanziamento.